



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 gennaio 2012 (20.01)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0255 (NLE)
2011/0317 (NLE)**

**5247/2/12
REV 2**

PECHE 17

NOTA

del: Segretariato generale

alle: delegazioni

n. prop. Com: 14751/11 PECHE 253 (J/L doc. 18591/11 PECHE 398)

16650/11 PECHE 334 (J/L doc. 18592/11 PECHE 399)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
- Dichiarazioni delle delegazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni formulate dalle delegazioni.

Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione figureranno in un documento separato (5231/12 PECHE 16).

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

1. Misure del Regno Unito in materia di selettività

Il Regno Unito è da tempo in prima linea nelle iniziative volte a migliorare la selettività e a ridurre la mortalità del merluzzo bianco. Nell'ottica di raggiungere un accordo soddisfacente sul funzionamento delle limitazioni dello sforzo nel quadro del piano per il merluzzo bianco e al fine di migliorare gli stock di questa specie, di ridurre ulteriormente i rigetti e di consentire alle flotte del Regno Unito di prelevare le quote complete che spettano loro in base al principio di stabilità relativa, le amministrazioni del Regno Unito sono impegnate a collaborare con la rispettiva industria della pesca per mettere a punto e introdurre entro il 1° luglio 2012 ulteriori misure in materia di selettività che rispecchino le diverse situazioni nelle varie zone e per le varie attività di pesca.

Riguardo alla pesca dello scampo (TR2) le amministrazioni del Regno Unito collaboreranno con i pescatori per attuare misure che determinino una riduzione considerevole delle catture di merluzzo bianco. Per il Mare d'Irlanda il Regno Unito si fissa l'obiettivo di far sì che, entro il 1° luglio 2012, la flotta adibita alla pesca dello scampo usi attrezzi che le consentano di essere esonerata dal regime di gestione dello sforzo di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("piano per il merluzzo bianco").

Nelle altre zone le flotte pescherecce che usano attrezzi TR2 adotteranno entro il 1° luglio 2012 misure analoghe per le attività di pesca dello scampo, nell'intento di ottenere un esonero dal piano per il merluzzo bianco per almeno parte dell'anno.

Le amministrazioni del Regno Unito stabiliranno un calendario preciso e definiranno tappe fondamentali e risultati da conseguire. Per quanto riguarda la pesca ad ovest della Scozia, saranno introdotte misure per la selettività degli attrezzi così come misure spaziali a partire dal 1° gennaio 2012, grazie alle quali la mortalità del merluzzo bianco scenderà a livelli sensibilmente inferiori in linea con gli obiettivi del piano di ricostituzione del merluzzo bianco.

Riguardo alle navi TR1 nel Mare del Nord, le amministrazioni del Regno Unito collaboreranno con i pescatori per anticipare al luglio 2012 le misure per la selettività degli attrezzi al fine di ridurre i rigetti, muovendo dagli attuali meccanismi volti ad evitare la cattura del merluzzo bianco (meccanismi di credito per la conservazione e attività di pesca pienamente documentate).

Non si prevede che le ulteriori misure sopra illustrate si applichino alle navi che partecipano ad un'attività di pesca pienamente documentata, perché, da un lato, il tasso di mortalità del merluzzo bianco è fisso e, dall'altro, tali navi non praticano rigetti di merluzzi bianchi.

DICHIARAZIONE COMUNE DI REGNO UNITO E IRLANDA

2. Preferenze dell'Aia

Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio.

DICHIARAZIONE COMUNE DI BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, FRANCIA E PAESI BASSI

3. Preferenze dell'Aia

A parere di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Riteniamo che le preferenze dell'Aia contravvengano al principio della stabilità relativa.

DICHIARAZIONE DI MALTA

1. Allegato IV

Malta dichiara che, nel piano di pesca per il 2012, delle 73 navi autorizzate che detengono la licenza per la pesca del tonno rosso e sono iscritte nel registro della flotta peschereccia maltese, saranno inseriti nell'elenco delle navi autorizzate a pescare il tonno rosso nel 2012 al massimo 28 pescherecci con palangari più un peschereccio con reti a circuizione oppure al massimo 38 pescherecci con palangari.

La Commissione prende atto della presente dichiarazione.

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

2. Misure del Regno Unito in materia di selettività

Il Regno Unito è da tempo in prima linea nelle iniziative volte a migliorare la selettività e a ridurre la mortalità del merluzzo bianco. Nell'ottica di raggiungere un accordo soddisfacente sul funzionamento delle limitazioni dello sforzo nel quadro del piano per il merluzzo bianco e al fine di migliorare gli stock di questa specie, di ridurre ulteriormente i rigetti e di consentire alle flotte del Regno Unito di prelevare le quote complete che spettano loro in base al principio di stabilità relativa, le amministrazioni del Regno Unito sono impegnate a collaborare con la rispettiva industria della pesca per mettere a punto e introdurre entro il 1° luglio 2012 ulteriori misure in materia di selettività che rispecchino le diverse situazioni nelle varie zone e per le varie attività di pesca.

Riguardo alla pesca dello scampo (TR2) le amministrazioni del Regno Unito collaboreranno con i pescatori per attuare misure che determinino una riduzione considerevole delle catture di merluzzo bianco. Per il Mare d'Irlanda il Regno Unito si fissa l'obiettivo di far sì che, entro il 1° luglio 2012, la flotta adibita alla pesca dello scampo usi attrezzi che le consentano di essere esonerata dal regime di gestione dello sforzo di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("piano per il merluzzo bianco").

Nelle altre zone le flotte pescherecce che usano attrezzi TR2 adotteranno entro il 1° luglio 2012 misure analoghe per le attività di pesca dello scampo, nell'intento di ottenere un esonero dal piano per il merluzzo bianco per almeno parte dell'anno.

Le amministrazioni del Regno Unito stabiliranno un calendario preciso e definiranno tappe fondamentali e risultati da conseguire. Per quanto riguarda la pesca ad ovest della Scozia, saranno introdotte misure per la selettività degli attrezzi così come misure spaziali a partire dal 1° gennaio 2012, grazie alle quali la mortalità del merluzzo bianco scenderà a livelli sensibilmente inferiori in linea con gli obiettivi del piano di ricostituzione del merluzzo bianco.

Riguardo alle navi TR1 nel Mare del Nord, le amministrazioni del Regno Unito collaboreranno con i pescatori per anticipare al luglio 2012 le misure per la selettività degli attrezzi al fine di ridurre i rigetti, muovendo dagli attuali meccanismi volti ad evitare la cattura del merluzzo bianco (meccanismi di credito per la conservazione e attività di pesca pienamente documentate).

Non si prevede che le ulteriori misure sopra illustrate si applichino alle navi che partecipano ad un'attività di pesca pienamente documentata, perché, da un lato, il tasso di mortalità del merluzzo bianco è fisso e, dall'altro, tali navi non praticano rigetti di merluzzi bianchi.

DICHIARAZIONE COMUNE DI SPAGNA, IRLANDA, PORTOGALLO, PAESI BASSI, GERMANIA, DANIMARCA, REGNO UNITO, FRANCIA, POLONIA E BELGIO

3. Fissazione di possibilità di pesca definitive

La fissazione di possibilità di pesca definitive, comprese le possibilità non assegnate per taluni stock o gruppi di stock ittici nel regolamento sui TAC 2012, che sono oggetto di consultazioni bilaterali in materia di pesca con le isole Færøer, dovrebbe essere adottata dal Consiglio al più tardi il 31 marzo 2012. Tuttavia, per gli stock di sgombri, tale adozione avverrà non oltre il 29 febbraio 2012, sulla stessa base adottata per il 2011, seguendo le indicazioni del punto 6 del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia sulla gestione della pesca dello sgombro nell'Atlantico nord-orientale per il 2012, firmato a Clonakilty il 9 dicembre 2011.

DICHIARAZIONE COMUNE DI REGNO UNITO E IRLANDA

4. Preferenze dell'Aia

Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio.

DICHIARAZIONE COMUNE DI BELGIO, DANIMARCA, GERMANIA, FRANCIA E PAESI BASSI

5. Preferenze dell'Aia

A parere di Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca (PCP). Riteniamo che le preferenze dell'Aia contravvengano al principio della stabilità relativa.

DICHIARAZIONE COMUNE DI FRANCIA E BELGIO

6. Aringa del Mare del Nord

La Francia e il Belgio chiedono che sin dal 2013 il criterio di ripartizione del TAC per l'aringa tra le zone IVa,b e IVc/VIIId riprenda quello utilizzato per il 2011.

DICHIARAZIONE COMUNE DI FRANCIA, IRLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, REGNO UNITO E GERMANIA

7. Eglefino nella zona dello Svalbard

Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Germania invitano la Commissione ad avviare ulteriori discussioni con la Norvegia nel 2012 al fine di affrontare la questione dell'eglefino nella zona dello Svalbard, in stretta cooperazione con gli Stati membri.